

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1988

Presidenza del Presidente **BOMPIANI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e partecipazione a programmi inter-
nazionali e comunitari di ricerca applicata»
(749)

(Discussione e approvazione con modifi-
cazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
CONSOLI (PCI)	3, 7, 8 e <i>passim</i>
DE ROSA (DC)	8, 9
KESSLER (DC), relatore alla Commissione ...	3, 5, 6 e <i>passim</i>
RUBERTI, ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecno- logica	4, 8, 10 e <i>passim</i>
VESENTINI (Sin. Ind.)	7, 8, 10

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata» (749)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, l'11 maggio scorso, ne ha chiesto il trasferimento in sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Il relatore, senatore Kessler, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede, il 10 febbraio. Egli non ritiene di dover aggiungere altro e pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito nella sua nuova fase procedurale.

Anche la discussione generale è stata già svolta, nella precedente fase procedurale, nelle sedute del 24 febbraio e 28 aprile.

Se non si fanno osservazioni, anche tale fase procedurale verrà considerata acquisita all'attuale fase del dibattito.

Ricordo altresì che in sede referente il relatore, su incarico del Presidente, ha predisposto un nuovo testo del provvedimento.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbiano luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo predisposto dal relatore, senatore Kessler:

Art. 1.

1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire dieci miliardi, valutati secondo le procedure vigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano (IMI). La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, comma secondo, lettera b), della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, determina entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

KESSLER, relatore alla Commissione. Il testo di questo articolo è identico a quello già approvato dalla Commissione in sede referente, su cui il Ministro si era espresso favorevolmente. Pertanto, propongo che venga approvato in questa formulazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Nell'ambito degli interventi già previsti a sostegno dei progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria è altresì consentito il finanziamento dei costi dei relativi studi di fattibilità, sostenuti da piccole e medie imprese, nonché da loro consorzi, anche costituiti con la partecipazione di enti pubblici, con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22.

KESSLER, relatore alla Commissione. Il testo attuale dell'articolo 2 è il frutto di successive modificazioni del testo originario suggerite dall'opportunità di fissare i criteri per il finanziamento e di inserire le piccole e medie imprese, nonché i loro consorzi, alle quali dovrebbe essere data la priorità. La mia posizione è che sia senz'altro giustificato dare la priorità agli studi di fattibilità sostenuti dalle piccole e medie imprese; però, anche in considerazione di quanto ci ha detto il Ministro, cioè che questi studi si riferiscono a progetti di notevole impegno per cui molto spesso sono proprio le grandi imprese a poterli eseguire in pratica, ritengo che sarebbe anche sbagliato e potrebbe forse costituire un rischio escludere completamente la possibilità di finanziare gli studi di fattibilità compiuti dalle grandi imprese. Se questo orientamento dovesse essere accolto dalla Commissione, sarebbe necessaria una modifica dell'articolo 2 nel senso di inserire, dopo le parole: «studi di fattibilità,», le altre: «con priorità a quelli». In questo modo non si escluderebbero più le grandi imprese che, secondo il testo attuale, sono invece escluse.

CONSOLI. Premesso che nel corso della discussione già svoltasi in sede referente si era giunti a concordare sul testo degli articoli oggi in esame, poichè una pausa di riflessione è sempre necessaria quando emergono questioni politiche di un certo rilievo e visto che la questione sollevata dal relatore è di una certa importanza, desidero dire con chiarezza che con queste modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, che - tengo a precisarlo - non sono modifiche strutturali, da un lato ci

mettiamo in sintonia con la Comunità economica europea per quanto riguarda il tetto delle agevolazioni, e dall'altro, proprio perchè facciamo questa scelta, non possiamo poi derogare. Finanziare tutti gli studi di fattibilità significherebbe aumentare notevolmente le risorse necessarie a tale fine. Siccome gli studi di fattibilità - e quando si procederà alla riforma della legge n. 46 si dovrà cercare di riflettere e di trovare una soluzione al problema se finanziare o meno gli studi di fattibilità - richiedono un notevole finanziamento, un finanziamento indiscriminato di tutti questi studi potrebbe risolversi in uno spreco di risorse, finendo per essere una forma surrettizia di incentivazione alle imprese. In secondo luogo, non perchè io sia animato da intenti persecutori nei confronti della grande impresa, desidero precisare che qui si sta parlando di finanziare studi di fattibilità legati a programmi di cooperazione internazionali nel campo della ricerca applicata e tutti sappiamo che questi programmi internazionali, come quelli di carattere comunitario (EUREKA, ESPRIT, SDI ed altri), in effetti riguardano solo le grandi imprese che dispongono di strumenti di osservazione più adatti di quelli delle piccole e medie imprese. Le grandi imprese, inoltre, hanno maggiori possibilità di conoscere il mercato e di influenzarlo, anche se in questo campo non si registrano scontri o eccessiva concorrenza tra le varie imprese, che gestiscono il mercato attraverso forme di accordi, per cui mi sembra di poter escludere che per quanto riguarda i programmi internazionali le grandi imprese non corrano rischi di sorta. Che io sappia, non si è mai registrato il caso di uno studio di fattibilità fatto da una grande impresa che sia rimasto in un cassetto, anche se poi magari il singolo progetto non ha trovato finanziamento. Quindi un elemento di rischio per la grande impresa non esiste. Naturalmente, si pone il problema se dobbiamo comunque finanziare studi di fattibilità: è una questione che rinvierei alla riforma, perchè un anno di tempo non provoca alcun collasso; il regime attuale ha funzionato bene fino ad ora da questo punto di vista. L'unico ambito per il quale sento di dover fare una deroga attiene alle piccole e medie imprese. Infatti, in questi programmi internazionali lo spazio per le piccole e medie imprese è stato assai limitato e per di più esso è stato coperto dalle analoghe imprese degli altri paesi, dove i rapporti tra le varie industrie sono maggiormente integrati rispetto a quelli vigenti in Italia.

Si potrebbe perciò prevedere una deroga, vale a dire una normativa transitoria nella quale concedere gli stanziamenti per gli studi di fattibilità. Ciò consentirebbe di coprire tutti gli spazi possibili di questi programmi, senza correre il rischio di sprechi di risorse. Peraltro, così si eviterà che sorgano problemi sul fatto che vengono finanziati gli studi di fattibilità dei programmi internazionali e non di quelli nazionali.

A mio avviso, non dobbiamo addentrarci in una questione così complicata, che deve essere rinviata alla riforma.

Sono d'accordo, invece, sulla base delle dichiarazioni fatte dal Ministro nella scorsa seduta, su una deroga per le piccole e medie imprese.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi scuso di dover riaprire la

discussione, visto che avevamo già concordato un testo. Mi sembra però utile precisare alcuni aspetti. Mi sono documentato sugli interventi per i progetti EUREKA negli altri paesi europei e posso dire che gli studi di fattibilità vengono sostenuti anche per le grandi imprese. Nel disegno di legge non si dice che i finanziamenti vengono comunque concessi, ma solo che sono consentiti. Quindi si stabilisce che, fermo restando l'impegno per le piccole e medie imprese, si lascia un potere discrezionale di finanziamento anche per gli altri casi. Non mi sembra che si tratti di un'esigenza particolarmente impellente, specie considerando che gli accordi per procedere in sede deliberante su questo provvedimento prevedevano il rinvio delle questioni di struttura alla successiva riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per questi motivi mi rimetto alla Commissione sull'emendamento proposto dal relatore.

Vorrei soltanto segnalare che da una analisi della situazione attuale all'estero risulta che non solo per le piccole e medie imprese esiste il sostegno per gli studi di fattibilità, ma anche per le grandi aziende. Forse la modifica proposta poteva rendere più elastico lo strumento, ma non ne farei una questione tale da complicare la discussione.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo, dato che anche la volta scorsa avevamo ribadito la necessità di considerare la condizione delle imprese nel mercato internazionale. Gli altri paesi finanziano questi studi e quindi lo scopo dell'articolo 2 sembrava quello di garantire alle imprese italiane le stesse opportunità. Tenuto conto che abbiamo concesso i finanziamenti alle piccole e medie imprese, escludendo le grandi, preso atto che il collega Consoli sembra più attento alla realtà interna che a quella internazionale - mentre io preferirei che accadesse il contrario - dichiaro di non insistere nella presentazione dell'emendamento. Mi auguro soltanto che si proceda al più presto alla riforma della legge n. 46.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Art. 3.

1. Gli interventi sui progetti presentati dai soggetti di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono eccedere il 70 per cento del costo ammissibile, ivi compreso il contributo previsto dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che non può superare la misura del 35 per cento.

2. Gli interventi sui progetti presentati dalle piccole e medie imprese, nonché dalle imprese operanti nel Mezzogiorno, possono raggiungere complessivamente l'80 per cento del costo ammissibile, qualora presentino particolare rilevanza tecnologica anche in materia ambientale ed elevato rischio industriale. In tali casi la misura massima del contributo può raggiungere il 40 per cento del costo stesso.

3. All'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono abrogati i commi terzo e quarto.

È approvato.

Art. 4.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente lettera:

«g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale».

KESSLER, relatore alla Commissione. Rispetto al testo precedente c'è una piccola novità di tipo formale. Come sapete, l'articolo 4 del testo originario è stato soppresso. Avevamo deliberato nell'ultima seduta di inserire, in quello che in ipotesi era l'articolo 1, un nuovo comma che ampliasse il novero dei soggetti beneficiari - almeno teoricamente - della legge n. 46, includendo anche gli enti di ricerca a carattere regionale. È stato suggerito di utilizzare per tale previsione un articolo *ad hoc* ed abbiamo deciso di inserirlo nello spazio apertosi dalla soppressione dell'originario articolo 4.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

1. In sede di ripartizione delle disponibilità del «Fondo speciale per la ricerca applicata» ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987, le somme non utilizzate dagli operatori meridionali in relazione agli interventi di cui agli articoli richiamati dal comma 1 affluiscono alle disponibilità complessive del «Fondo speciale per la ricerca applicata».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è dei senatori Alberici e Vesentini e tende a sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. Fermo restando la riserva del 40 per cento destinato alla ricerca applicata nel Mezzogiorno di cui all'articolo 3, comma 1, legge 14 ottobre 1974, n. 652, le somme non utilizzate fino al 31 dicembre 1988, sono messe a disposizione del Fondo speciale per la ricerca applicata».

Il secondo è del senatore Kessler e tende anch'esso a sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del "Fondo speciale per la ricerca applicata" riservate al Mezzogiorno e non utilizzate dagli operatori meridionali continuano ad affluire con vincolo di destinazione alle disponibilità complessive del Fondo».

CONSOLI. Desidero far presente che l'emendamento presentato dai senatori Vesentini e Alberici è ritirato.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Devo premettere, per onestà, che la scorsa volta si discuteva sulla scelta se far riferimento al 31 dicembre 1987 oppure al 31 dicembre 1988. Tale discussione era sostanzialmente rimasta aperta.

CONSOLI. La posizione della volta precedente era però stata superata. Non c'è dubbio che occorra realizzare, sempre in base alla riforma della legge n. 46, una norma transitoria; però, oggi esiste il seguente regime: quel che non viene utilizzato in base alla legge n. 46 per la ricerca applicata viene messo in carico alla legge n. 64, per cui si tratta di somme che rimangono comunque destinate al Mezzogiorno anche se magari vengono spese in strutture e non in ricerca applicata. Ora, convengo con i colleghi che sono contrari, però occorre trovare un meccanismo che consenta che comunque siano somme spese, nel Mezzogiorno, nel campo della ricerca applicata e non in altri settori. Se poi non dovesse essere possibile utilizzarli nella ricerca applicata, almeno per una parte credo possano essere destinati ad altri usi, comunque nella stessa area.

Voglio quindi sapere innanzitutto dal Governo se ha fatto una riflessione su questo punto e se ha da offrirci una proposta in merito.

VESENTINI. Anche perchè, calcolando il 40 per cento del 40 per cento del 40 per cento, le somme destinate al Mezzogiorno, con il sistema precedente, tendevano allo zero con una certa rapidità.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Partendo dalla discussione che fu svolta nel corso della precedente seduta, e considerando anche la riflessione del senatore Consoli, ho cercato di predisporre una soluzione che tenga conto delle varie difficoltà in cui ci si trova. La difficoltà maggiore è quella di modificare la precedente disposizione perchè i fondi non utilizzati vengano riservati e utilizzati comunque nell'ambito dei meccanismi della legge n. 64. Vi era l'esigenza di rispettare alcuni vincoli: innanzitutto, c'era il vincolo costituito dal periodo temporale, e mi pare che si fosse d'accordo sul 31 dicembre 1988; in secondo luogo, vi era l'esigenza di non snaturare il complesso di questa legge che è per la ricerca applicata per il periodo transitorio, cioè fino a quando non vi saranno nuove disposizioni. Certo, inserire le somme nei fondi di cui alla legge n. 64 non vuol dire sconfessare i motivi che avevano portato a predisporre il disegno di legge. Occorre comunque precisare che le somme devono essere utilizzate nel Mezzogiorno, perchè altrimenti subiremmo critiche da tutte le parti. Cioè sentiremmo dire che, avendo riportato quelle somme nell'ambito della legge n. 64, siamo ritornati sulla decisione di non destinarli al Mezzogiorno.

Avevo allora pensato alla dizione contenuta nell'emendamento proposto che prevede anche il vincolo temporale. Questo mi sembrerebbe un equilibrio fra le varie esigenze, con il termine temporale riferito al 1988 e il riafflusso con il vincolo di destinazione nel Fondo complessivo. È questa una proposta che mi sembra venire incontro alle varie esigenze.

DE ROSA. Quello che occorre evitare è che le somme vengano trasferite nella legge n. 64 e si trasformino, ad esempio, in lavori edilizi!

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. In realtà, nell'esperienza di questi mesi della gestione di tale Fondo ho verificato che le somme in questione non vengono attribuite solo agli operatori meridionali, bensì anche a quelli che provengono dal Settentrione e che investono in ricerca nel Sud. Quindi, in realtà, questo diventerebbe uno strumento di indirizzo anche per gli operatori che agiscono prevalentemente al Nord affinché potenzino le strutture di ricerca nel Sud. Ho già verificato che la disponibilità in alcuni casi permette di orientare gli investimenti per la ricerca anche nel Sud da parte di operatori provenienti dal Nord e quindi lo strumento - a mio avviso - può funzionare.

VESENTINI. Chiaramente, quando si dice «vincolo di destinazione» si fa riferimento al Mezzogiorno e alla ricerca! Oppure si fa riferimento soltanto al vincolo di destinazione nel Mezzogiorno? O soltanto al vincolo di destinazione per la ricerca?

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Si può chiarire ulteriormente.

CONSOLI. Se si tratta di somme inserite nel Fondo, si intendono riferite alla ricerca applicata! Siccome, poi, sono per il Mezzogiorno, vengono ricompresi entrambi i vincoli.

PRESIDENTE. Dovremo risolvere anche una questione procedurale, ma credo che il Ministro possa, con una sua dichiarazione, darci la sicurezza necessaria per procedere. Infatti, modificando il testo di un emendamento già esaminato dalla 5^a Commissione, occorre essere certi per lo meno che gli impegni di spesa siano i medesimi, perchè altrimenti non sarebbe possibile aggirare il parere della Commissione bilancio. Se con una dichiarazione del Ministro si può avere l'assicurazione che gli impegni, sotto il profilo che interessa la Commissione bilancio, sono gli stessi, possiamo anche procedere con la votazione; altrimenti, sarei costretto per Regolamento a sospendere l'esame e a rinviare il nuovo testo dell'emendamento all'esame della Commissione bilancio. Abbiamo quindi bisogno per lo meno della dichiarazione del Ministro.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. La dichiarazione la posso fare anche subito, perchè mi sembra che il testo su cui si basa la Commissione reciti: «A decorrere dal 1° gennaio 1987 le somme non utilizzate dagli

operatori... affluiscono alla disponibilità complessiva...». Cambiando solo la data finale e non quella iniziale le modifiche non sono molto rilevanti. Inoltre, in quel testo non esisteva alcun vincolo mentre adesso sarebbe previsto. Non vi è quindi alcuna variazione per gli impegni di spesa, in quanto si tratta solo di una diversa destinazione in un determinato periodo temporale.

DE ROSA. Si evitano anche i rischi di trasformazione!

PRESIDENTE. Volevo la garanzia anche dal punto di vista regolamentare. Siccome in questo momento stiamo agendo in nome di tutto il Senato, dobbiamo tener conto di queste nostre responsabilità particolari.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Sull'affermazione del Ministro vorrei esprimere il mio parere. Il Ministro ha garantito che questi fondi rimarranno totalmente destinati al Meridione, anche qualora non dovessero essere utilizzati per la ricerca applicata.

Queste somme continuano ad affluire al Fondo. Ritengo che ciò rappresenti un fatto positivo e che risponda all'orientamento di buona parte della Commissione nonché mio personale secondo il quale è ammissibile concedere un anno in più, purchè i fondi vengano effettivamente utilizzati. Ciò detto, e tenuto conto delle grandi difficoltà che si incontrano quando si propongono tagli anche minimi che riguardano il Mezzogiorno, devo dire di condividere la posizione del Ministro, pur essendo perplesso circa l'espressione «operatori meridionali», che lascia un po' a desiderare dal punto di vista giuridico. Penso che con tale espressione ci si voglia riferire agli operatori che intervengono nel Meridione e non ai ricercatori che fanno ricerca scientifica nel Meridione.

CONSOLI. Operatori meridionali sono quelli che operano nel Mezzogiorno.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Comunque, per le perplessità che ho già espresso e per evitare imprecisioni nel testo che in futuro potrebbero richiedere nuove norme interpretative, propongo un breve accantonamento dell'articolo 5, così da consentire la verifica della correttezza dell'espressione «operatori meridionali», anche attraverso l'esame dei precedenti legislativi.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del relatore di accantonare l'articolo 5 si intende accolta. Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 cessa di avere efficacia il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

Il senatore Vesentini ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo del seguente tenore:

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 cessano di avere efficacia le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge 7 giugno 1975, n. 227, e le somme che residuano affluiscono alle disponibilità complessive del «Fondo speciale per la ricerca applicata».

VESENTINI. Ho già avuto modo di dire, avendo già illustrato questo emendamento in sede referente, che, concordando con l'articolo 6, che dispone debba perdere di efficacia il vincolo di destinazione previsto dall'articolo 10 della legge n. 227 con riguardo ai 60 miliardi destinati ai settori dell'elettronica applicata alle telecomunicazioni e all'informatica, mi sembrava opportuno dichiarare anche che i commi successivi dello stesso articolo venivano abrogati. La formulazione dell'articolo 6 da me proposta mi sembra tecnicamente preferibile e pertanto ritengo possa essere accolta.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Condivido l'emendamento.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Vesentini, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1988, a lire 250 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 375 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Riforma della legge n. 46 del 1982 e partecipazione a programmi internazionali di ricerca e innovazione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 5, precedentemente accantonato.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Posso assicurare, a proposito delle perplessità espresse sulla formulazione «operatori meridionali», che tale formulazione appare corretta alla luce dei precedenti legislativi nei quali è già adottata.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 2 dell'articolo 5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

1. In sede di ripartizione delle disponibilità del «Fondo speciale per la ricerca applicata» ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica tiene conto anche degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, ed agli articoli da 8 a 12 della citata legge n. 46 del 1982.

2. Sino alla data del 31 dicembre 1988 le somme del «Fondo speciale per la ricerca applicata» riservate al Mezzogiorno e non utilizzate dagli operatori meridionali continuano ad affluire con vincolo di destinazione alle disponibilità complessive del Fondo.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

CONSOLI. Signor Presidente, alla mia dichiarazione di voto desidero premettere la presentazione del seguente ordine del giorno:

«la 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 749, recante modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata;

affermata la necessità di pervenire, anche con apposite iniziative del Governo, ad una organica riforma della citata legge n. 46, specie per consentire che agli interventi di sostegno dell'innovazione tecnologica ed alla ricerca applicata possano accedere, con opportune strumentazioni di sostegno, le piccole e medie imprese e gli operatori economici meridionali,

impegna il Governo:

nell'elaborazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 1, a tener conto, in particolare, nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni sotto forma di contributi sugli interessi, delle disponibilità del Fondo e della preferenza alle piccole e medie imprese, e, per quanto riguarda la misura del contributo sugli interessi dei mutui, di una equivalenza con le agevolazioni concesse con il credito agevolato di cui all'articolo 4 della legge n. 1089 del 1968 e all'articolo 10 della legge n. 675 del 1977».

(0/749/1/7)

CONSOLI

Tale ordine del giorno, signor Presidente, onorevoli colleghi, rispecchia le esigenze che erano emerse nel corso del precedente dibattito e, in primo luogo, la necessità di pervenire ad una organica riforma della legge n. 46 del 1982, nella quale si ponga particolare attenzione al sostegno delle piccole e medie imprese e degli operatori economici meridionali, perchè questi sono i due punti principali di debolezza, anche se non i soli, nel funzionamento della legge n. 46.

La seconda questione sulla quale si chiede l'impegno del Governo è relativa ai problemi che nascono dal comma 2 dell'articolo 1. Si chiede a questo proposito al Governo di tener conto, in particolare, nella determinazione dei criteri per la concessione delle agevolazioni sotto forma di contributi sugli interessi delle disponibilità del Fondo e della preferenza alle piccole e medie imprese e, per quanto riguarda la misura del contributo sugli interessi dei mutui, di una equivalenza con le agevolazioni concesse con il credito agevolato del Fondo IMI.

Detto questo, desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista sul disegno di legge, che si giustifica sulla base del costruttivo confronto avvenuto in Commissione, che ha portato, anche se non ad una organica riforma della legge n. 46, comunque a modifiche della vecchia normativa tali da renderla, limitatamente al Fondo per la ricerca applicata, più immediatamente operativa.

Desidero, per concludere, rilevare che si è discusso con spirito realistico e collaborativo così che le modifiche approvate sono sorte da una riflessione collettiva.

Pertanto, non possiamo che esprimere voto favorevole. Naturalmente - l'abbiamo già detto e lo ribadiamo - la riforma della legge n. 46 è un fatto inderogabile, anche se l'impresa non è facile.

In terzo luogo, devo fare una raccomandazione al Ministro e approfitto di questa occasione. Ci siamo trovati di fronte ad un nodo assai complesso. Sarebbe stato ingiusto utilizzare le risorse destinate al Mezzogiorno per gli operatori del Nord. Sarebbe stato sbagliato

utilizzarle per realizzare infrastrutture con la legge n. 64. Però, con l'emendamento e la mediazione del Ministro che abbiamo accettato, si corre il rischio di far affermare la tendenza a non spendere, confidando che chi di dovere si muova per convincere alcune fasce di operatori presenti nel Mezzogiorno ed anche fuori di esso ad attuare programmi più massicci per il Mezzogiorno stesso. Sarebbe una speranza molto labile, secondo me.

Credo sia possibile anche un altro canale di intervento e l'emendamento lo consente: non quello di utilizzare queste somme per la ricerca genericamente intesa, ma per vedere se anche i centri pubblici di ricerca possano impegnarsi maggiormente su canali destinati ai trasferimenti alle imprese, vale a dire sulla ricerca applicata. Secondo me, uno dei limiti del modo in cui operano i centri di ricerca meridionali è che non hanno, per il contesto nel quale vivono, una sollecitazione in questa direzione.

La raccomandazione che faccio al Ministro è di riflettere su tale problema e di adoperarsi a tal fine. Ottenendo risultati in questa direzione, la norma dell'articolo 5 ci consente di spendere realmente. In caso contrario i fondi non verranno utilizzati, perchè, per quanti sforzi si facciano per dare alla FIAT o alla Olivetti degli stanziamenti in più, non riusciamo a farli utilizzare.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Come relatore sono d'accordo sull'ordine del giorno con due precisazioni. Occorre sottolineare il primo punto dell'ordine del giorno, nel quale si fa un invito pressante al Ministro perchè venga presentata quanto prima una proposta di riforma della legge n. 46, per renderla moderna ed efficiente.

D'altra parte, bisogna dare atto al Ministro di avere da tempo costituito una commissione destinata a studiare questo argomento, la quale ha già concluso i propri lavori. Mi auguro che quanto è stato discusso in tale commissione possa fornire ulteriori elementi per pervenire ad un risultato positivo.

Il secondo punto dell'ordine del giorno auspica che nella riforma si adotti, per quanto riguarda la misura del contributo sugli interessi dei mutui, il criterio di una equivalenza con le agevolazioni concesse con il credito agevolato previsto dalla legge n. 1089 del 1968 e dalla legge n. 675 del 1977. Sono d'accordo con questa proposta, a condizione che vengano inclusi due punti: innanzitutto che nella modifica organica della legge n. 46 venga prevista la possibilità di accesso ai laboratori privati di ricerca per il Meridione oltre che per il Settentrione; inoltre, va ricordato che la stessa legge n. 46 ha affidato l'istruttoria sulle pratiche all'IMI, presso il quale esiste il fondo. Le lungaggini in tutte queste operazioni sono notevoli; non sono per caso dovute anche al fatto che abbiamo un unico ente al quale devono affluire tutte le domande e che deve svolgere l'istruttoria per tutte queste richieste? Se così fosse (ma forse in ogni caso), non sarebbe male che gli istituti abilitati a questa istruttoria fossero più d'uno, magari includendo anche quelli a medio termine che coprono l'intero territorio nazionale.

Esprimo questo auspicio e lo sottopongo alla verifica tecnica del Governo: lasciare l'istruttoria soltanto presso l'IMI è causa di complica-

zioni e soprattutto di enormi disfunzioni sul territorio, specie nei confronti delle aziende più modeste, che probabilmente non sono conosciute a sufficienza.

Se il collega Consoli è disposto ad accettare queste integrazioni, forse potremmo ottenere il risultato di completare l'ordine del giorno.

CONSOLI. Non penso che in un ordine del giorno relativo al provvedimento al nostro esame possano essere indicati i criteri della riforma della legge n. 46, anche perchè in tal caso prima dovremmo documentarci meglio.

In questo ordine del giorno mi sono limitato a due problemi: il primo è di merito rispetto al testo approvato e riguarda i criteri del decreto; l'altro riguarda le intenzioni del Governo per quanto attiene alla riforma della legge n. 46. Si chiede al Ministro di presentarla al più presto perchè si tratta di una questione molto importante. Quando si parla della legge n. 46, si fa riferimento anche al Fondo per l'innovazione e lo sviluppo della ricerca applicata. È questa l'unica legge di incentivazione all'innovazione. Se pensassimo di prevedere tutti i criteri per realizzare una formulazione adeguata, il compito diventerebbe complicatissimo.

Per quanto riguarda i laboratori privati, questi possono concorrere alla ricerca. Circa la questione se fare riferimento soltanto all'IMI o anche ad altri istituti, è una questione un po' complicata. Come si fa a pensare di poterla risolvere adesso con questo strumento legislativo?

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Non insisto in quanto non voglio creare complicazioni. Ritengo sia sufficiente che il Ministro ci assicuri che valuterà questi aspetti, a prescindere dagli ordini del giorno. Se il Ministro può fornire questa garanzia, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

RUBERTI, *ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, accettato anche dal relatore e - immagino - dalla Commissione nel suo complesso, posso dire che esso corrisponde alla mia posizione. Circa l'invito a predisporre un testo organico di riforma dei meccanismi di sostegno alla ricerca applicata, sono convinto che sia necessario, e vi è certamente un impegno a farlo.

Per quanto riguarda poi la diversificazione degli strumenti (piccole, grandi e medie imprese, territorio, eccetera) è chiaro che questo è un appuntamento per il futuro disegno di legge organico. Lo stesso discorso vale per il decreto riferito ai due meccanismi di cui si parlava. Per le raccomandazioni a valutare, nella predisposizione della legge, la possibilità di estendere ad altri soggetti, per esempio i laboratori privati, diversificando i meccanismi di analisi e di verifica, queste saranno certamente seguite.

Con l'occasione voglio anche rispondere ad un'altra raccomandazione che è emersa, cioè quella di vedere se vi sono altri meccanismi per intervenire a favore del Sud. Mi sembra opportuno sottolineare che l'articolo 4 prevede la possibilità di considerare anche gli istituti e gli enti di ricerca a carattere regionale; potrebbe essere un meccanismo

attraverso il quale si stimolano alcune regioni meridionali a creare istituti e centri che possano accedere, come hanno già fatto alcuni enti locali del Nord, a questi fondi. Si apre quindi uno strumento nuovo e positivo per le regioni meridionali, con la possibilità di attivare, in base a quel che è stato fatto per iniziativa di alcune regioni del Nord, alcuni istituti che possano appunto accedere a consistenti risorse.

Vorrei quindi ringraziare per la rapidità dell'esame di questo disegno di legge che è veramente importante per utilizzare il Fondo che la legge finanziaria mette a disposizione.

PRESIDENTE. Senatore Consoli, lei insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

CONSOLI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI